

N. 02510/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01742/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2013, proposto da FACHILE Rita, nella qualità di candidata a consigliere comunale con la lista numero 5 "*Partito Democratico*" nelle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Agata Militello del 9-10 giugno 2013, e da CANONICO Enzo, "*in qualità di elettore e presidente circolo n. 1 partito democratico di Sant'Agata Militello*", rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Monastra, con domicilio eletto presso Davide Di Paola in Catania, via Etnea, 289;

**contro**

- Comune di Comune di Sant'Agata di Militello in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio
- Ufficio Centrale Elettorale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

**nei confronti di**

- Valeria Fazio, Salvatore Paolo Pietro D'Angelo, rappresentati e difesi

dall'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

- Achille Befumo, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Giuffrida, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

- Salvatore Sanna, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sanna, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

- Elisa Concetta Gumina, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Fabio, con domicilio eletto presso Emanuele Gulli in Catania, via Milano, 71;

- Antonio Scurria, Domenico Barbuza, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Scurria, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, via Aloï, 46;

#### **e con l'intervento di**

ad adiuvandum:

Massimo Nicola Marchese, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Di Paola, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Etnea, 289;

#### **per l'annullamento**

1) del "*verbale di proclamazione degli eletti consiglieri del Comune di Sant'Agata Militello, dell'Ufficio Centrale elettorale del 13 giugno 2013 relativo alle elezioni amministrative del 9-10 giugno, 2013, nella parte in cui sono stati attribuiti 11 seggi anziché 8 alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Benedetto Caiola, e soltanto 9 seggi anziché 12 alle altre liste collegate al candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile*";

2) di "*ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale*";

e per la conseguente correzione

*"dei risultati elettorali di cui sopra e di tutti i verbali relativi, con l'attribuzione dei correlativi ulteriori 3 seggi ai primi non eletti delle liste a sostegno del candidato*

*Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile*";

e per la proclamazione

*"alla carica di Consigliere comunale della Sig.ra FACHILE Rita".*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Elettorale e di Valeria Fazio e di Salvatore Paolo Pietro D'Angelo e di Achille Befumo e di Salvatore Sanna e di Elisa Concetta Gumina e di Antonio Scurria e di Domenico Barbuzza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

--- 1. La Sig.ra Fachile Rita, quale candidata alla carica di consigliere comunale nella lista numero 5 "*Partito Democratico*" alle elezioni di cui sopra ed il Sig. Canonico Enzo, in qualità di elettore (oltre che di presidente del "*circolo n. 1 partito democratico di Sant'Agata Militello*") contestano gli esiti delle elezioni amministrative del 9-10 giugno. 2013, nella parte in cui non è stato attribuito il premio di maggioranza alle liste collegate con il candidato Sindaco eletto, Sottile Carmelo (a cui sono andati 9 seggi anziché 12) e correlativamente sono stati attribuiti 11 seggi anziché 8 alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto, Caiola Benedetto.

Evidenziano in fatto che il sindaco eletto, Sottile, collegato a varie liste tra cui lista numero 5 "*Partito Democratico*" (cui fanno capo gli odierni ricorrenti nelle indicate qualità), ha riportato 4.137 voti validi,

corrispondenti al 54,80% e che l'Ufficio centrale elettorale, ha ritenuto (cfr. pagina 98 del verbale) di non attribuire il premio di maggioranza alle liste allo stesso collegate perché non si sarebbero verificate tutte le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 6, ed art. 2 ter, comma 7, L.r. 15 settembre 1997, n. 35.

In punto di diritto deducono:

I) *"Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2bis (Articolo aggiunto dal c. 1 dell'art. 8 della l.r. 5 aprile 2011 n. 6) della legge regionale 15 settembre 1997 numero 35 - Violazione ed errata interpretazione delle norme che regolano l'assegnazione dei seggi e del premio di maggioranza nelle elezioni, del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti - Illegittimità manifesta della proclamazione degli eletti per errata attribuzione dei seggi"*.

Erroneamente l'Ufficio centrale elettorale non avrebbe attribuito il premio di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco eletto Sottile Carmelo, cui sono stati assegnati soltanto 9 seggi, anziché 12 (pari al 60% degli stessi) *"... interpretando la normativa vigente nel senso che, perché si possa assegnare il premio di maggioranza dovrebbe sempre ricorrere il requisito secondo il quale nessun altra lista o gruppo di liste collegate (al candidato o ai candidati Sindaco non eletto/i) abbia già superato il 50 per cento dei voti validi"*.

Tale assunto - sostengono i ricorrenti - *"... benché sembrerebbe conforme al dato letterale, in realtà è del tutto in contrasto, tanto con la ratio legis, quanto con un'interpretazione di carattere storico sistematico, cui l'interprete è sempre obbligato, al fine di valorizzare il c.d. principio vitale della norma, inserendolo nel contesto ordinamentale, in ossequio altresì ai principi cardine del sistema, e segnatamente a quelli di derivazione costituzionale"*.

Già con la precedente formulazione, nei Comuni della fascia compresa

tra i 10 mila ed i 15 mila abitanti, il premio di maggioranza veniva attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto al primo turno, in virtù dell'ultima parte dell'art. 4 comma 6° della L.r n. 35/1997, alla sola condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi di lista. E proprio questo sarebbe stato il caso del Comune di Sant'Agata di Militello, atteso che, nelle elezioni svoltesi il 9 e 10 giugno 2013, il sindaco, avendo riportato oltre il 50% dei voti, sarebbe stato eletto - secondo la pregressa normativa - "*... al primo turno e il gruppo di liste collegate avrebbero ottenuto il premio di maggioranza in considerazione del solo raggiungimento del 40% dei voti validamente espressi*".

Le infondate "*perplessità sul nuovo sistema elettorale a turno unico per i comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 15 mila abitanti*" nascerebbero dalla previsione di cui al comma 10° (p. 9 del ricorso. *Recte* comma 7°; NdiR) dell'art. 2 ter, come introdotto dalla L.r. 6/2011, nella parte in cui si prevede che "*Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per Cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi*".

In conclusione, i ricorrenti sostengono che nel caso di specie, trattandosi di Comune della fascia intermedia (con popolazione da 10 mila a 15 mila abitanti) soggetto al nuovo sistema elettorale privo del turno di ballottaggio (se non quello specifico riferito alla parità numerica dei voti del Sindaco), alle liste o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto che abbiano raggiunto il 40% dei voti validi, andrebbe attribuito il c.d.

premio di maggioranza (ossia il 60% dei seggi) solo in forza del raggiungimento del 40% dei voti validi (ex art. 4 comma 6, seconda parte L.r. n. 35/1997), restando confinata l'ipotesi della ricorrenza della seconda condizione (mancato superamento del 50% dei voti validi da parte di nessun'altra lista o gruppo di liste collegate al candidato o ai candidati sindaci non eletti) al solo caso del ballottaggio per parità di voti (ex art. 2 ter, comma 7).

In sostanza, il principio per il quale l'attribuzione del premio di maggioranza al Sindaco eletto (sul presupposto che comunque abbia ottenuto il 40% dei voti validi) rappresenti (anche secondo la giurisprudenza di questo T.A.R.) *"... il principio cardine e generale da applicarsi nonostante gli altri gruppi di liste abbiano ottenuto un maggior numero di suffragi, è che soltanto in via DEROGATORIA è possibile applicare la condizione ostativa all'attribuzione del premio di maggioranza qualora l'altra lista abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50%"* (T.A.R. Catania Sicilia, sez. IV, 18 ottobre 2007 n. 1694).

II) *"In via subordinata, illegittimità costituzionale dell'articolo 2bis (Articolo aggiunto dal c. 1 dell'art. 8 della L.r. 5 aprile 2011 n. 6) della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, nella parte in cui implica che il raggiungimento del 50% +1 da parte delle liste non collegate al Sindaco proclamato eletto impedisca l'attribuzione del premio di maggioranza e non consenta l'attribuzione del 60% dei seggi in Consiglio Comunale alle liste collegate al Sindaco eletto"*.

La diversa impostazione seguita dall'Ufficio elettorale nel caso a mano finirebbe - secondo i ricorrenti - *"per collidere con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e, allo stesso principio di ragionevolezza, anche, e soprattutto, con riguardo alla medesima ipotesi ricadente però in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali, per l'appunto, il raggiungimento del 40% di voti validi è sufficiente per il conseguimento del 60% dei seggi in Consiglio Comunale"*.

Palese sarebbe, altresì, "*... il contrasto di una interpretazione diversa da quella ... prospettata con le esigenze di buon andamento della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 Cost., poiché, di fatto, cagiona una situazione di ingovernabilità e di grande detrimento delle esigenze di efficienza, efficacia, speditezza e celerità dell'azione amministrativa*".

--- 2. Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Ufficio centrale elettorale di cui in epigrafe eccependo il difetto di legittimazione passiva della parte rappresentata.

--- 3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio Sanna Salvatore, Befumo Achille, Scurria Antonio, Gumina Elisa Concetta, Barbuzza Domenico, D'angelo Salvatore Paolo Pietro, Fazio Valeria.

Nelle articolate difese delle controparti si deduce, in sintesi, che:

- le liste in appoggio al candidato sindaco non eletto, Caiola Benedetto, hanno raggiunto il 54,15% dei voti validi con conseguente applicazione degli artt. 2-bis e 2 ter, comma 7, (introdotti nella L.r. n. 35/1997 dalla L.r. n. 6/2011), che regolano espressamente l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti;
- in particolare il comma 7 cit. prevede espressamente che l'attribuzione del premio di maggioranza, con assegnazione del 60% dei seggi in Consiglio comunale, non può essere attribuito alle liste collegate al candidato eletto sindaco, se le liste collegate al candidato perdente abbiano - come nella fattispecie - superato il 50% dei voti validi;
- l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con la Circolare n. 6 del 12.03.2012, ha chiarito che per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti (fascia di comuni non prevista in precedenza ed innovativamente introdotta dall'art. 8 della L.r. n. 6/2011), il premio di maggioranza "*... è assegnato al sindaco eletto alle seguenti condizioni:*

"- che nessuna altra lista o gruppo di liste, non collegate al sindaco eletto, abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validamente espressi (numero votanti meno il numero delle schede bianche o nulle);

"- che la lista o il gruppo di liste collegate al sindaco eletto abbia raggiunto almeno il 40% dei voti validi".

--- 4. E' intervenuto in giudizio, *ad adiuvandum*, Marchese Massimo Nicola.

--- 5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013, presenti i Difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

--- 1. Va disposta, in primo luogo, l'estromissione dal giudizio dell'Ufficio centrale elettorale siccome organo "temporaneo", come tale privo di legittimazione passiva in relazione all'oggetto del ricorso in esame (giurisprudenza pacifica).

--- 2. Nel merito, la questione di fondo ivi promossa è di puro diritto e non richiede alcuna attività istruttoria. Essa concerne la correttezza o meno dell'operato dell'Ufficio centrale elettorale, che, nel ripartire i seggi spettanti alle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale in epigrafe, ha ritenuto che a quelle collegate al Sindaco eletto, sig. Sottile Carmelo, fossero attribuiti 9 seggi su venti, anziché 12 (pari al 60% del totale). L'Ufficio, quindi, ha ritenuto di non attribuire al Sindaco eletto il c.d. premio di maggioranza; e ciò nel presupposto che, pur avendo le liste collegate al Sindaco eletto superato il 40 % dei voti validi, le liste avversarie tuttavia hanno superato la maggioranza assoluta dei voti validi espressi dagli elettori (cfr. copia del verbale in atti pag. 98).

In altri termini, l'Ufficio elettorale ha ritenuto non verificatasi una delle due condizioni espressamente prevista, sia dall'art. 4, comma 6, sia

dall'art. 2 ter, comma 7, della L.r. n. 35/1997, come modificata ed integrata con L.r. n. 6/2011.

La ricorrente contesta tale conclusione con approfondite ed ampie argomentazioni di varia natura, invocando, sostanzialmente, la seconda parte del comma 6 dell'art. 4 L.r. n. 35/1997 cit., laddove l'attribuzione del premio di maggioranza al candidato sindaco eletto a primo turno sarebbe espressamente subordinata alla sola condizione che lo stesso abbia superato il 40% dei voti, non anche alla seconda condizione ritenuta necessaria dall'Ufficio elettorale (mancato conseguimento da del 50% +1 dei voti parte delle liste non collegate).

--- 3. Tale impostazione non si ritiene di poter condividere.

Al fine del decidere occorre preliminarmente delineare il tessuto normativo regionale di riferimento, di cui alla L.r. n. 35/1997, che il Legislatore regionale ha ripetutamente modificato ed integrato con interventi talvolta poco coordinati e comunque con una tecnica redazionale spesso astrusa, o poco chiara, e quindi fonte di vari problemi di natura interpretativa.

Le stesse direttive regionali (v. circ. Ass. reg. alla Famiglia n. 6/202) e le stesse istruzioni ufficiali fornite dalla Regione ai seggi (rinvenibili nel sito internet dell'Ass. reg. cit.), sorvolano su taluni aspetti problematici connessi al ricordato quadro normativo, lasciando in definitiva ai singoli operatori (ed in ultima analisi al giudice amministrativo) il non agevole compito di ricostruire - in qualche modo - la volontà oggettiva espressa dalla legge.

---- 3. L'area delle disposizioni che qui interessano è segnata dai seguenti articoli relativi a varie fasce di comuni distinti per consistenza di popolazione:

*"Art. 2-bis - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000*

*e 15.000 abitanti*". L'articolo (che interessa il Comune di Sant'Agata di Militello) è stato introdotto dalla L.r. n. 6/2011 che ha istituito una nuova fascia di comuni, definibili come intermedi, per i quali è prevista l'elezione del sindaco a turno unico ed a maggioranza relativa. Il ballottaggio è contemplato solo per l'ipotesi, alquanto eccezionale, di parità di voti tra i due candidati maggiormente votati.

*"Art. 2-ter - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti"*. Anche questo articolo (introdotto dalla L.r. n. 6/2011, per la fascia dei comuni intermedi e quindi applicabile al comune di Sant'Agata di Militello), nel disciplinare la distribuzione dei seggi alle liste, dopo l'elezione del sindaco, prevede - per quanto interessa ai fini del decidere - l'attribuzione del premio di maggioranza (cfr. comma 7) alle liste collegate col sindaco eletto alla doppia condizione che: a) le liste collegate abbiano conseguito almeno il 40% dei voti di lista; b) le liste avversarie non abbiano conseguito almeno il 50% +1 di tali voti.

*"Art. 3 - Elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"*. Questa norma prevede che sia eletto a primo turno il candidato sindaco che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti ed in caso contrario il ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati.

*"Art. 4 - Elezione del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"*. E' la norma che dopo l'introduzione della fascia dei comuni intermedi (artt. 2-bis e 2-ter) regola l'elezione dei consigli comunali nei comuni più grandi della Sicilia. Qui, l'istituto del premio di maggioranza è disciplinato dal comma 6 che:

a) nella sua prima parte dispone che: *"Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché*

*nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi.* "; ossia specificando la necessità della prima condizione già in precedenza descritta;

b) nell'ultima parte aggiunge una ulteriore disposizione, relativa al premio di maggioranza, che viene indistintamente riferita tutti i comuni oltre "10 mila abitanti" (sic!), e che sancisce per il candidato sindaco eletto un premio di maggioranza legato all'altra condizione: che le liste collegate al sindaco eletto, abbiano raggiunto almeno il 40% dei voti validi ("*Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Sindaco eletto al primo turno nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi*").

Questo è il quadro normativo che presenta la vigente L.r. n. 35/1997 ed a cui si ricollega la vertenza in esame, dato che i ricorrenti invocano proprio tale ultima disposizione che, pur essendo inserita in una norma che in rubrica si riferisce ai comuni con oltre 15.000 abitanti, si riferisce indistintamente ai comuni con oltre 10.000 abitanti, e subordina la concessione del premio di maggioranza, in caso di elezione del sindaco al primo turno, alla sola condizione che le liste collegate al sindaco eletto abbiano conseguito almeno il 40% dei voti di lista.

--- 5. Ciò posto, il Collegio ritiene che quest'ultima parte del comma 6 dell'art. 4 non possa essere letta nel senso voluto dai ricorrenti, ma debba essere intesa nella sua obiettiva portata logico-sistematica perché:

- la norma pur riferita indistintamente ai comuni con oltre 10.000 abitanti parla di elezione a "*primo turno*" presupponendo quindi l'esistenza di un sistema di elezione del sindaco a turno doppio (salva l'elezione a primo turno con la maggioranza assoluta dei voti); situazioni queste che per i comuni della fascia intermedia (come Sant' Agata di

Militello) non sono più previste, essendo detti comuni regolamentati interamente dalle previsioni di cui agli artt. 2-bis e 2-ter prima citati (elezione del sindaco a maggioranza relativa ed in turno unico);

- è pur vero, allora, che essa norma si riferisce testualmente alla sola condizione della soglia del 40% dei voti raggiunti dalle liste del candidato sindaco eletto, ma tale previsione fa “*sistema*” con la prima parte del medesimo comma, e quindi è destinata ad operare sempre che la maggioranza dei cittadini non abbiano espresso i loro suffragi in favore delle liste avversarie.

Di conseguenza, la formulazione dell’ultima parte del comma 6 dell’art. 4 su cui tanto insistono i ricorrenti (formulazione probabilmente dovuta ad una non ben ponderata e coordinata redazione del testo originario della L.r. 35/1997 con le modifiche apportatevi dalla L.r. 22/2008 e dalla L.r. 6/2011 che ha introdotto i detti artt. 2-bis e 2-ter), risulta, per la detta fascia dei comuni intermedi, essere - di fatto - priva dei suoi naturali presupposti giuridici.

Si ribadisce quindi che nei comuni tra 10.000 e 15.000 abitanti, in cui non c’è, di regola, alcun doppio turno (salva l’ipotesi residuale della parità di voti conseguiti dai due candidati più votati) ed il sindaco è eletto a maggioranza relativa dei relativi voti, il comma 6 dell’art. 4 L.r. n. 35 cit. non assume alcun concreto rilievo. Per tali comuni la disciplina resta interamente compresa negli artt. 2-bis e 2-ter che sono stati innovativamente introdotti dalla riforma del 2011.

Da ciò consegue che, per il Comune di Sant’Agata di Militello, ricompreso nella fascia dei comuni intermedi, la tesi postulata dai ricorrenti, pur basata sul dato meramente testuale dell’art. 4, comma 6, seconda parte, della vigente L.r. 35/1997, non può essere condivisa.

Quanto alle ulteriori considerazioni svolte nel ricorso, esse sembrano

trascurare che il legislatore si trova, nella materia *de qua*, a dovere ricercare un punto di ponderato equilibrio tra le esigenze di governabilità, cui si ispira l'istituto del premio di maggioranza, e quelle di rispettare la rappresentanza democratica della volontà elettorale, cui si ispirano i correttivi e le condizioni poste al fine di accordare o meno il premio di maggioranza.

Come fondatamente rilevato dalle parti resistenti all'esigenza di governabilità connessa all'attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al Sindaco eletto, (ancorchè eventualmente minoritaria rispetto ad altra lista avversaria), il legislatore ha inteso porre un preciso temperamento ed un correttivo per evitare la formazione di una maggioranza consiliare in palese contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale; ed in tale prospettiva è stato coerentemente previsto che il premio non possa essere concesso quando il numero dei suffragi complessivamente espressi per la lista non collegata al sindaco eletto sia superiore alla metà più uno di tutti i voti validamente espressi.

Sul piano sistematico, poi, va considerato il sistema c.d. del voto disgiunto, come ridisciplinato con la L.r. n. 6/2011. Esso implica che sia del tutto normale che in consiglio si determini una maggioranza contrapposta al sindaco eletto, e parimenti che vi sia una situazione di equilibrio tra consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al sindaco e consiglieri eletti in altre liste; sicché la scelta del legislatore di escludere o di assicurare in taluni casi e non in altri la maggioranza in consiglio al sindaco risultato eletto, rientra in una libera scelta discrezionale che in definitiva può anche essere finalizzata a stimolare i candidati sindaci a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell'elettorato, anziché confidare solamente o prevalentemente sul proprio prestigio

personale.

Circa, poi, la disciplina relativa ai comuni con oltre 15.000 abitanti la Sezione II di questo TAR con sentenza n. 2789/2012 (relativa al Comune di Paternò) ha già ritenuto (anche in conformità alle direttive impartite dal competente Assessorato regionale) che gli uffici elettorali, applicano il premio di maggioranza ex art. 4, comma 6, L.r. n. 35/1997, assegnando il 60% dei seggi al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto (in quel caso dopo il ballottaggio) alla doppia condizione:

- che nessun'altra lista o gruppo di liste non collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi;
- che (in caso di elezione al primo turno) le liste collegate al sindaco abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

Pertanto, rilevato che nel caso a mano le liste non collegate al candidato sindaco eletto, jhanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti, l'operato dell'Ufficio centrale elettorale non merita alcuna censura.

--- 6. Manifestamente infondata si rivela l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 2bis (aggiunto dal c. 1 dell'art. 8 della L.r. 5 aprile 2011 n. 6) della L.r. n. 35/1997, sollevata in via subordinata nel secondo motivo di ricorso; e ciò in relazione anche alle precedenti considerazioni ed al prudente bilanciamento di contrapposti interessi (quali la governabilità e la effettiva rappresentatività del corpo elettorale) cui il legislatore è tenuto a fare fronte.

Del resto la Corte Costituzionale, già con sentenza, 4 aprile 1996, n. 107 ha affermato in materia i seguenti principi (cfr. TAR Catania Sez. II, 2789/2012 cit.):

- la governabilità dell'ente locale non può essere assunta come un valore assoluto, ma va apprezzata come valore specificamente tutelabile (giustificandosi la alterazione del criterio proporzionale) soltanto nel

caso, di maggior allarme, della frammentazione dei consensi espressi;

- il sindaco "*forte*" (perché eletto al primo turno), ma collegato ad una lista "*debole*" (nel senso che non raggiunge anch'essa la maggioranza dei consensi al primo turno), risulta in qualche modo penalizzato (come si è fatto cenno nel corso della discussione parlamentare) per un collegamento rifiutato da una parte del suo elettorato che, pur votando lui, non ha però votato anche la sua lista o addirittura ha votato per una lista contrapposta. In questa situazione il sindaco dovrà cercare una maggioranza in consiglio perché l'elettorato, utilizzando la possibilità di voto disgiunto, non gliel'ha assicurata. Ed il legislatore ha ritenuto di non alterare tale situazione che riflette il possibile (e legittimo) scostamento tra il livello dei consensi confluiti sul candidato sindaco e quelli raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata;
- non sono comparabili, al fine dell'attribuzione del premio di maggioranza, la situazione dell'elezione del Sindaco al primo turno (in cui c'è il voto anche per una lista; c'è la possibilità del voto disgiunto e c'è la competizione di più liste e più candidati) e la situazione dell'elezione del Sindaco al turno di ballottaggio (in cui il voto è unico; non si votano le liste collegate e sono parimenti possibili nuovi collegamenti; i candidati sono solo due).

--- 8. In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome privo di giuridico fondamento.

Le spese possono andare compensate tra le parti in relazione alla complessità e novità del quadro normativo sotteso alla controversia esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di effettuare immediatamente, anche a mezzo fax, tutte le comunicazioni di rito.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)